

affermato che " per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21 comma 3 c.c., applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea ".

Dunque tale disposizione non poteva trovare deroga nell'art. 16 dello Statuto.

La sentenza appena citata si spinge oltre, dichiarando che una delibera priva dei requisiti minimi essenziali perché adottata con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto, non è semplicemente annullabile (e dunque non troverebbe neanche applicazione l'art. 23 c.c. sull'annullamento e la sospensione), ma affetta da nullità assoluta e radicale, la c.d. nullità-inesistenza.

La delibera impugnata, dunque, va annullata, in quanto adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, annulla la delibera adottata nell'assemblea del 10.4.2005 dell'Associazione ' Consorzio Colle del Fagiano', in relazione ai profili di cui in motivazione.

Condanna l'Associazione ' Consorzio Colle del Fagiano' al pagamento delle spese processuali in favore degli attori e degli intervenuti, che si liquidano in complessivi euro 3.248,00, di cui euro 348,00 per spese, euro 1.200,00 per competenze ed euro 1.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Castelnuovo di Porto, in data 01.10.2007



TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Distrettuale di Castelnuovo di Porto
18 OTT 2007
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE
Maria Morgillo

Giudice
Dott. Alfredo M. Bonagura

UFFICIO DELLE ENTRATE - ROMA 7
 Registrato in data _____
 al n. _____ del _____
 Tribunale di Castelnuovo di Porto
 Il Cancelliere